

Titolo secondo.

Della Giustizia civile: Sezione I. Dei Giudici di pace.

Art.º 13. Il Giudice di pace nel proprio Cantone conosce, e giudica tutte le cause di azioni puramente personali, o relative a cose mobili inappellabilmente sino al valore di fiorini quindici, appellabilmente sino al valore di fiorini centocinquanta.

Art.º 14. Il Giudice di pace conosce egualmente, e giudica sulle infrascritte materie inappellabilmente sino al valore di fiorini quindici, ed appellabilmente qualunque sia il valore della cosa controversa:

I. Sulle azioni per danni dati o dagli uomini o dagli animali ai campi, frutti, o raccolti.

II. Sulla rimozione, od alterazione di termini, sulle usurpazioni di terreni, alberi, siepi e fosse, seguite entro l'anno.

III. Sulla denuncia di nuove opere, sulle innovazioni, ed attentati pure comessi entro l'anno, sul corso delle acque inserienti all'agricoltura, e sopra qualunque altra azione di semplice possessorio.

IV. Sulle questioni di riparazioni di case, o di altri fondi cadenti sotto contratto d'affitto.

V. Sulla ristorazione de' danni pretesi dai conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi dai locatori per abuso della medesima, quando la controversia cade solo sull'esistenza o liquidazione del danno, non sul diritto di ristorazione.

VI. Sulla denuncia di finita locazione